



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: PAUR – VINCA – CONFERENZA DI SERVIZI

TAR Lazio, Roma, Sez. III, 19798 dd. 9.11.2024 – PAUR - VINCA – conferenza di servizi sincrona: unico termine di 90 giorni, di conclusione del procedimento; assenza di termini delle fasi procedurali per eventuali richieste istruttorie – il principio di precauzione di cui all'art. 191 del TFUE: inapplicabilità

Il caso riguarda la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di competenza regionale, rispetto al quale era stata presentata istanza di VIA, nel contesto del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006. Interessando anche la fauna selvatica, il Servizio biodiversità della Regione aveva inviato l'avviso di competenza, richiedendo che il progetto fosse sottoposto a procedura di VINCA ai sensi dell'art. 5, comma 3, del DPR 357/1997, con conseguente necessità di depositare uno Studio di incidenza ambientale. Nel frattempo, erano state inviate preliminari relazioni trimestrali dei monitoraggi eseguiti in relazione all'avifauna e della chiroterofauna, da intendersi come preliminari, in attesa della conclusione dei monitoraggi ancora in essere. In pendenza dei monitoraggi, l'Area della Regione Lazio competente in materia di VINCA aveva provveduto sull'istanza, affermando che *"non è possibile escludere con ragionevole certezza possibili incidenze negative sulle popolazioni animali (principalmente Uccelli e Chiroteri) tutelate"*. Sulla base di tale motivazione, la Regione, invocando il principio di precauzione, aveva adottato parere non favorevole alla realizzazione dell'impianto.

Il TAR, dopo avere ricostruito la disciplina in materia di PAUR e di VINCA, ricorda che il coordinamento tra la procedura di VIA e quella per la valutazione di incidenza (VINCA) è regolato dall'art. 10 del T.U. ambientale, ai sensi del quale la VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza. Lo studio di impatto ambientale contiene, quindi, gli elementi di cui all'allegato G del d.P.R. n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. In questa prospettiva la determinazione negativa adottata a valle del PAUR in contestazione derivava a tre ordini di ragioni: il parere negativo in materia di VINCA; l'esistenza di posizioni non favorevoli emerse in sede di conferenza di servizi; la distribuzione disomogenea degli impianti FER in ambito regionale.

Il TAR, nel decidere la controversia, richiama innanzitutto la giurisprudenza che ha precisato che la conferenza di servizi simultanea o sincrona prevista dall'art. 14-ter della legge n. 241/90, cui rinvia l'art. 27-bis del T.U.A., *"è contraddistinta da un unico termine, ossia quello di conclusione del procedimento, e non anche da termini di fase procedurali per eventuali richieste istruttorie e l'espressione delle determinazioni di competenza da parte delle Amministrazioni interpellate, come nel caso della Conferenza di Servizi semplificata o "a-sincrona" di cui all'art. 14 bis L. n. 241/1990 e del silenzio-assenso orizzontale di cui all'art. 17 bis L. n. 241/1990. Di conseguenza, eventuali integrazioni istruttorie saranno possibili purché nel rispetto dell'unico termine previsto per la conclusione del procedimento che soltanto qualora la Conferenza di Servizi simultanea o "sincrona" sia disposta in via immediata ai sensi dell'art. 14 bis co. 7 L. n. 241/1990 e coinvolga Autorità preposte alla tutela dell'ambiente, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini sarà di 90 giorni decorrenti sempre dalla prima riunione. In questi casi, dunque, pur essendo ammissibili in quanto non espressamente escluse, eventuali integrazioni istruttorie potranno essere disposte sempre nel rispetto del predetto termine di conclusione dei lavori che non potrà essere superiore a novanta giorni a decorrere dalla prima riunione"* (C.G.A.R.S., 4.3.2024, n. 172). Con la conseguenza che nella fattispecie la relazione specialistica - Report semestrale di monitoraggio avifauna e chiroterofauna, citata dallo studio di incidenza ma non caricata sul portale, avrebbe potuto essere acquisita; inoltre, le tempistiche dei lavori erano potenzialmente compatibili con l'acquisizione dei risultati definitivi dei monitoraggi faunistici. Invece, l'adozione del parere negativo il giorno antecedente alla prima riunione della conferenza dei servizi, seguita dall'immediata e anticipata conclusione dei lavori della conferenza medesima *"con adesione acritica alle relative conclusioni, manifestano un'aprioristica chiusura ad ogni ipotesi di confronto procedimentale"*. Anche il richiamo al principio di precauzione non è idoneo a sorreggere la valutazione negativa, come affermato dal Consiglio di Stato (v. Cons. St., IV, 23.6.2021, n. 4802), con la conseguenza che *"nel caso di specie .. i lavori della conferenza sono*

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

stati irragionevolmente compressi in mancanza di ragioni apprezzabili, mortificando in tal modo la funzione dell'istituto e dando luogo a una determinazione assunta sulla base di un quadro istruttorio non completo e preclusiva anche di eventuali iniziative volte al superamento del dissenso

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202404922&nomeFile=202419798_01.html&subDir=Provvedimenti